

Ordinanza sui laboratori di verificaione

del 15 febbraio 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 1977¹
sulla metrologia (legge sulla metrologia),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina, riguardo agli organismi di cui all'articolo 16 capoverso 2 della legge sulla metrologia (laboratori di verificaione):

- a. i requisiti;
- b. la procedura d'autorizzazione;
- c. l'organizzazione nonché i diritti e i doveri,

Art. 2 Autorizzazione dei laboratori di verificaione

¹ L'Ufficio federale di metrologia (Ufficio federale) può autorizzare laboratori di verificaione a eseguire la verificaione iniziale e l'esame della stabilità di misurazione (art. 17 e 24 dell'O del 15 feb. 2006² sugli strumenti di misurazione) di certe categorie di strumenti di misurazione, sempre che i Cantoni non eseguano tali compiti.

² In singoli casi, l'Ufficio federale può obbligare laboratori di verificaione autorizzati a verificare determinati strumenti di misurazione.

Art. 3 Condizioni per l'autorizzazione

Il laboratorio di verificaione deve adempire le seguenti condizioni:

- a. disporre dei mezzi necessari per l'adempimento corretto dei compiti, segnatamente del personale tecnico necessario, delle apparecchiature e dei locali necessari in Svizzera, di strumenti d'esame e di campioni; l'Ufficio federale può autorizzare deroghe;
- b. dare garanzia di un adempimento irreprensibile dei compiti, segnatamente il capo del laboratorio di verificaione e il personale non devono essere esposti, nell'esercizio delle loro attività, a pressioni che potrebbero portare a conflitti d'interesse;
- c. avere la sede in Svizzera;

RS 941.293

¹ RS 941.20

² RS 941.210; RU 2006 1453

- d. aver stipulato un'adeguata assicurazione responsabilità civile, nel caso in cui tale responsabilità non sia coperta da un'autorità statale o nel caso in cui gli esami non siano eseguiti direttamente da un'autorità statale.

Art. 4 Domanda d'autorizzazione

¹ La domanda d'autorizzazione all'esercizio di un laboratorio di verificaione va indirizzata all'Ufficio federale.

² Deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. la natura e la portata dell'attività prevista;
- b. la prova che il laboratorio di verificaione adempie le condizioni di cui all'articolo 3.

³ I Cantoni sono invitati a esprimere il loro parere.

⁴ Non sussiste alcun diritto all'autorizzazione come laboratorio di verificaione.

Art. 5 Rilascio e revoca dell'autorizzazione

¹ L'Ufficio federale esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione.

² L'autorizzazione stabilisce in particolare:

- a. il campo d'attività del laboratorio di verificaione;
- b. il nome del titolare del laboratorio di verificaione;
- c. il nome del capo del laboratorio di verificaione e quello del suo sostituto;
- d. il raggio d'azione assegnato;
- e. i locali d'esame;
- f. i metodi d'esame;
- g. gli strumenti d'esame e i campioni nonché le prescrizioni del loro esercizio e della loro manutenzione;
- h. i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni di riferimento;
- i. le prescrizioni sulla stesura dei processi verbali di verificaione;
- j. le prescrizioni sulla stesura dei certificati di verificaione;
- k. gli emolumenti di verificaione e la parte dell'emolumento da devolvere all'Ufficio federale, sempre che non siano definiti nell'ordinanza del 23 novembre 2005³ sugli emolumenti di verificaione.

³ L'autorizzazione è limitata nel tempo e ha una durata di validità di cinque anni al massimo. Sempre che le condizioni siano adempite, può essere tacitamente prorogata di cinque anni al massimo di volta in volta.

³ RS 941.298.1

⁴ L'autorizzazione può essere disdetta in ogni momento con un preavviso di un anno.

⁵ L'Ufficio federale adegua l'autorizzazione al mutare delle circostanze.

⁶ Sospende o revoca l'autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite oppure se le prescrizioni non vengono rispettate.

⁷ Il rilascio e la revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nel Foglio federale.

Art. 6 Doveri del titolare del laboratorio di verificaione

¹ Il titolare del laboratorio di verificaione è responsabile dell'esercizio del laboratorio di verificaione.

² Nomina il capo del laboratorio di verificaione e disciplina la sua supplenza.

³ Si porta garante che l'attività di verificaione sia eseguita in Svizzera.

⁴ Il laboratorio di verificaione può, d'intesa con l'Ufficio federale, riconoscere in materia di verificaione i risultati d'esame di laboratori esterni (svizzeri ed esteri).

⁵ I laboratori di verificaione devono informare immediatamente e senza esserne richiesti l'Ufficio federale di qualsiasi cambiamento che riguardi le condizioni dell'autorizzazione.

Art. 7 Compiti e doveri del capo del laboratorio di verificaione

¹ Il capo del laboratorio di verificaione è responsabile delle verificazioni e delle altre procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.

² Deve impegnarsi per scritto a dirigere il laboratorio in conformità con le prescrizioni e a non impiegare i campioni e gli strumenti d'esame in modo abusivo.

³ L'Ufficio federale può obbligare il capo del laboratorio a frequentare corsi di perfezionamento.

⁴ Il capo del laboratorio di verificaione deve almeno una volta l'anno fare rapporto delle sue attività all'Ufficio federale.

Art. 8 Requisiti professionali

¹ Il capo e il personale del laboratorio di verificaione devono avere conoscenze professionali sufficienti in corrispondenza della loro attività e conoscere le basi legali e le norme tecniche.

² Il capo e il personale del laboratorio di verificaione devono eseguire coscienziosamente e con la dovuta competenza i propri compiti.

Art. 9 Segreto professionale

Il capo e il personale del laboratorio di verificaione sono tenuti, salvo nei confronti dell'Ufficio federale, al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni di cui hanno avuto conoscenza nell'esercizio dei compiti loro assegnati nell'ambito della presente ordinanza.

Art. 10 Mandato sull'esecuzione dei controlli successivi
(sorveglianza del mercato) e dell'ispezione generale

¹ L'Ufficio federale può incaricare laboratori di verificaione dell'esecuzione dei controlli successivi (sorveglianza del mercato) e dell'ispezione generale.

² Vi deve essere la garanzia che i compiti assegnati vengano svolti in modo indipendente e imparziale.

³ L'Ufficio federale disciplina l'estensione dell'attività di vigilanza, il raggio d'azione e l'indennizzo.

Art. 11 Vigilanza dell'Ufficio federale

¹ L'Ufficio federale assicura l'assistenza ai laboratori di verificaione ed esegue i necessari controlli.

² Controlla i campioni, gli strumenti d'esame e le apparecchiature del laboratorio di verificaione ed esegue regolarmente controlli.

³ Controlla che le condizioni d'esercizio siano ancora adempite e, se necessario, adegua l'autorizzazione alle circostanze.

⁴ Sorveglia la correttezza delle verificazioni mediante controlli a caso degli strumenti di misurazione verificati.

Art. 12 Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni del laboratorio di verificaione, gli interessati possono, entro 30 giorni dalla notificazione, fare opposizione presso il laboratorio medesimo.

² Le decisioni su opposizione sono impugnabili con ricorso davanti al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Sono applicabili le disposizioni della procedura federale.

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 25 giugno 1980⁴ sui laboratori di verificaione è abrogata.

Art. 14 Disposizioni transitorie

¹ Le autorizzazioni di eseguire controlli e i permessi d'esercizio, rilasciati in virtù del diritto previgente, rimangono validi per altri cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Entro tale termine, qualora le condizioni siano adempite, l'autorizzazione può essere adeguata alle presenti disposizioni.

⁴ RU 1980 932, 1983 1055, 1997 2761

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.

15 febbraio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

